

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2019
398/2019/R/TLR**

ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO, PRESENTATE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR DALLE SOCIETÀ TESI S.R.L. E ELS-ITALIA S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080^a bis riunione del 26 settembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 325/2019/R/tlr (di seguito: deliberazione 325/2019/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l’OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all’art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell’estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di telecalore di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l’Autorità con deliberazione 574/2018/R/tlr ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l’Autorità, con deliberazione 325/2019/R/tlr, ha aggiornato l’elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Tesi S.r.l., con comunicazione del 14/06/2019 (prot. Autorità A/0016195 del 18/06/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Impianto TLR Aldini” sita nel comune di Milano (MI); con comunicazioni del 22/07/2019 (prot. Autorità P/19420 di pari data) e del 06/09/2019 (prot. Autorità P/22523 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa rispettivamente con comunicazioni del 02/08/2019 (prot. Autorità A/20617 di pari data) e del 06/09/2019 (prot. Autorità A/22603 del 09/09/2019); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- la società ELS-Italia S.r.l.:
 - a) con comunicazione del 12/06/2019 (prot. Autorità A/0015710 del 13/06/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “1-Tezze” sita nel comune di Tezze sul Brenta (VI); con comunicazione del 22/07/2019 (prot. Autorità P/19409 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 30/08/2019 (prot. Autorità A/22077 del 02/09/2019); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
 - b) con comunicazione del 12/06/2019 (prot. Autorità A/0015710 del 13/06/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “2-S.Croce” sita nel comune di Cittadella (PD); con comunicazione del 22/07/2019 (prot. Autorità P/19408 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazione del 30/08/2019 (prot. Autorità A/22076 del 02/09/2019); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore caratterizzate dalla presenza di almeno uno dei requisiti di esclusione di cui al comma 1.1 dell'OITLR, presentate:
 - a) dalla società Tesi S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Impianto TLR Aldini” sita nel comune di Milano (MI);
 - b) dalla società ELS-Italia S.r.l., con riferimento:
 - i. alla rete denominata “1-Tezze” sita nel comune di Tezze sul Brenta (VI);
 - ii. alla rete denominata “2-S.Croce” sita nel comune di Cittadella (PD);
- sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 325/2019/R/tlr, integrato con le reti escluse ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr e di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate:
 - a) dalla società Tesi S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Impianto TLR Aldini” sita nel comune di Milano (MI);
 - b) dalla società ELS-Italia S.r.l., con riferimento:
 - i. alla rete denominata “1-Tezze” sita nel comune di Tezze sul Brenta (VI);
 - ii. alla rete denominata “2-S.Croce” sita nel comune di Cittadella (PD);
2. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 325/2019/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo *Allegato A*, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini